

infor m news



**Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti
e Conservatori
della Provincia di Salerno**

Via Vicinanza, 11 - 84123 Salerno
Tel. 089.241472 - 331.4989813
Fax. 089.252865
info@architettisalerno.it
www.architettisalerno.it

2 Marzo > Aprile 2011

Sped. abb. postale comma 34 - Articolo 2 legge 549/95
Autorizzazione n. 589 del 31.10. 83 - Tribunale di Salerno
Periodico gratuito diretto agli iscritti all'Albo

a cura di
arch. Maria Gabriella Alfano

2

Attività del Consiglio

10

Inarcassa

12

Consiglio Nazionale Architetti

14

Approfondimenti e News

*Inserto staccabile
Norme, circolari, giurisprudenza*

Attività del Consiglio

Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2009-2013. Dimissioni Consigliere e subentro primo dei non eletti.

Il Consiglio dell'Ordine nella seduta del 23 marzo 2011, preso atto delle dimissioni del consigliere Arch. Pasquale Caprio eletto Consigliere nazionale, ha provveduto alla sua sostituzione con il primo dei non eletti alla medesima sezione dell'Albo, Arch. Massimo Coraggio.

Il Consiglio risulta così composto:

Arch. Maria Gabriella ALFANO	Presidente
Arch. Carmine FIORILLO	Segretario
Arch. Gennaro Guadagno	Tesoriere
Arch. Mario GIUDICE	Vice Presidente
Arch. Franco LUONGO	Vice Presidente
Arch. Cinzia ARGENTINO	Consigliere
Arch. Maria BARBARO	Consigliere
Arch. Massimo CORAGGIO	Consigliere
Arch. Matteo DI CUONZO	Consigliere
Arch. Lucido DI GREGORIO	Consigliere
Arch. Salvatore GAMMELLA	Consigliere
Arch. Marianna NIVELLI	Consigliere
Arch. Maddalena PEZZOTTI	Consigliere
Arch. Teresa ROTELLA	Consigliere
Pianif. iunior Luigi FRAGETTI	Consigliere

Lettera del Presidente

Cari Colleghi,
non sarà impresa facile sostituire il Collega neo-Consigliere Nazionale Pasquale Caprio, che ha svolto il ruolo di Presidente conquistandosi la stima e l'amicizia di noi tutti, ma ce la metterò tutta anche per non tradire la fiducia che hanno riposto in me i Consiglieri che mi hanno eletta.
Sono consapevole che questo non è un momento "facile" per la nostra professione. Com'è noto la crisi economica ha colpito fortemente il settore edilizio, sia privato che pubblico: dall'analisi dei dati relativi al terzo trimestre 2010 si registra una flessione di circa il 50% degli affidamenti dei servizi di ingegneria e di architettura da parte degli enti pubblici.
Un tale contesto di scarse opportunità di lavoro viene ad aggravarsi per effetto della partecipazione alle gare delle Università che, a detta dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, in veste di enti pubblici non economici possono concorrere agli affidamenti di servizi di progettazione, così operando una concorrenza che non esiterei a qualificare sleale se rapportata alle differenti e minori ragioni di costo da cui muovono.

Purtroppo anche le commesse private sono in calo verticale. Ce ne rendiamo conto anche dal numero delle parcelle professionali portate all'approvazione del Consiglio.

Le notizie che ci giungono dalle varie realtà territoriali della nostra provincia rivelano che ormai le difficoltà lavorative nel nostro settore non toccano solo i giovani laureati, ma coinvolgono tutti.

In tale consapevolezza ed in continuità dell'azione impressa al nostro Ordine dal Presidente uscente Pasquale Caprio, a nome dell'intero Consiglio, Vi esorto a non avvilirvi e a non arrendervi. Insieme faremo ogni sforzo per intraprendere ogni possibile iniziativa tesa a ricercare e promuovere nuove occasioni di lavoro e ad "accompagnare" l'attività professionale, agendo per rimuovere le maggiori criticità e per snellire le procedure in materia di acquisizione dei pareri.

Come Consiglio continueremo nella nostra azione di garanzia dei principi di correttezza nell'affidamento degli incarichi, di tutela della dignità del nostro lavoro intellettuale, di rafforzamento di rispetto dell'etica tra noi e verso la committenza.

Lavoreremo nei prossimi mesi per favorire una concreta attuazione delle norme della L.R. 1/2011 (Piano casa), ma soprattutto per promuovere interventi atti a favorire il miglioramento della classe energetica dell'edilizia esistente e l'utilizzo delle energie rinnovabili.

Non faremo mancare momenti di formazione e di aggiornamento professionale per dare a noi tutti una marcia in più per lo svolgimento del nostro lavoro. Io ed il Consiglio tutto siamo disponibili a discutere ogni proposta che vada in questa direzione e vi esortiamo a contattarci, anche in via telematica, per ogni problema o proposta operativa.

Mi affiancheranno nel percorso che mi accingo ad affrontare, i Colleghi Consiglieri, dotati di competenza, attenzione e vivacità nell'affrontare i problemi della nostra categoria.

Sono Colleghi che avvertono e condividono fortemente le stesse preoccupazioni e che non faranno venir meno l'impegno a proseguire le attività in corso e ad intraprendere le altre che sarà necessario avviare.

Immagino un futuro che dovrà vederci ancora impegnati sui grandi temi dell'architettura e della trasformazione urbana, dei concorsi, della formazione, ma anche sui temi correlati alle attività di cui si compone il quotidiano di ciascuno di noi, ampliando il dialogo tra le nostre diverse "anime" e promuovendo momenti di confronto "operativo" tra i Colleghi liberi professionisti e dipendenti pubblici.

Interpretando il sentimento di tutti voi, rivolgo i miei auguri al Presidente ed Amico Pasquale Caprio con il quale ho condiviso tanti anni di attività ordinistica e di cui sicuramente sentirò la mancanza nell'azione quotidiana.

Sono tuttavia certa che potremo continuare a contare sulla sua professionalità, sulla sua consolidata esperienza e sulla sua umanità, elementi che hanno contraddistinto il suo approccio ai problemi della categoria e che saranno preziosi anche in questo prestigioso ruolo che si è avviato a ricoprire, in ambiti di grande attualità quali le competenze professionali ed il sistema tariffario.

Maria Gabriella Alfano

> Esortiamo i Colleghi a provvedere al versamento della quota annuale e delle eventuali quote degli anni precedenti.

È stata organizzata presso l'Ordine una postazione a disposizione degli iscritti per usufruire dei seguenti servizi:

- Codici tecnici on line (Ambiente, Edilizia ed Urbanistica, Appalti) editi da UTET-Wolters Kluwer Italia S.r.l.;
- Emeroteca on line per la consultazione dalle maggiori testate IL MATTINO, IL CORRIERE DELLA SERA, IL CORRIERE DEL MEZZOGIORNO, LA CITTA', CRONACHE, IL SALERNITANO e IL DENARO;
- SISTER dell'Agenzia del Territorio per la consultazione delle visure catastali e delle ispezioni ipotecarie.

Il Consiglio ha deliberato di istituire l'Albo dei Soggetti Formatori di propria fiducia che saranno invitati a formulare proprie offerte in occasione dell'organizzazione di corsi da parte dell'Ordine.

L'Albo è articolato nelle seguenti materie:

- Certificazione energetica;
- Strutture e impianti;
- Sicurezza sul lavoro;
- Prevenzione incendi.

I soggetti interessati all'inserimento sono invitati a far pervenire alla Segreteria dell'Ordine la seguente documentazione, resa nella forma delle autocertificazioni:

- 1) Atto costitutivo;
- 2) Certificato di iscrizione camerale;
- 3) Curriculum, con particolare riferimento ad analoghe prestazioni effettuate.

L'inserimento nell'Albo sarà deliberato dal Consiglio dell'Ordine previa valutazione qualitativa da parte della Commissione Formazione.

Comune di Castellabate

All'Ufficio Tecnico

Al Responsabile Area Lavori Pubblici

e, p.c. Al Consiglio Nazionale degli Architetti - Roma

OGGETTO - Concorso internazionale di progettazione per il recupero dell'Hotel Castelsarda.

Egr. Responsabile,
l'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in persona del suo Presidente Arch. Maria Gabriella Alfano e del Consigliere Segretario, Arch. Carmine Fiorillo, in relazione al bando del concorso di cui in oggetto, formula i seguenti rilievi, in vista della sua stesura definitiva.

I - Manca la previa stesura del documento preliminare alla progettazione - DPP – già richiesto dal DPR 554/99 ma specificamente previsto dall'art. 15 co. VII del nuovo regolamento – D.P.R. 207/2010, che così recita: *“Nel caso di concorso di progettazione, il documento preliminare è integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura del responsabile del procedimento; questi propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento a soggetti esterni delle attività di supporto relative alla predisposizione di tali documenti in caso di carenza in organico di personale tecnico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice. I documenti preparatori sono redatti ai fini di una maggiore corrispondenza della progettazione del concorso all'identificazione e quantificazione dei bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice secondo quanto previsto dall'articolo 128, comma 1, del codice. I documenti preparatori sono costituiti da approfondimenti degli studi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e del documento preliminare di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo e definiscono il contenuto del concorso.”*

II - Manca l'importo presunto dei servizi necessari alla redazione del progetto preliminare, richiesti per la quantificazione dei premi.

III - Pur prevedendosi l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e di “direzione artistica” al vincitore, non vengono individuati né i requisiti allo stesso richiesti (art. 66 dpr 554/99 – art. 263 dpr 207/2010) per l'ottenimento dell'incarico né l'importo del corrispettivo; indicazioni, queste, che devono essere necessariamente contenute nel bando, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa nelle successive fasi.

IV - Sulla composizione della Giuria, si richiama l'attenzione sulle previsioni dell'art. 84 del Codice Appalti, secondo il quale:

- il presidente della commissione dev'essere un dirigente della stazione appaltante oppure, in mancanza di figure dirigenziali, può essere anche un funzionario, purché incaricato di funzioni apicali;

- i componenti diversi dal Presidente "non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta"; sulla scorta di tale principio, va valutata la compatibilità di tale previsione con la prevista partecipazione di membri della Soprintendenza BAP di Salerno e del Parco del Cilento, in quanto soggetti che potrebbero avere un apporto causale nell'espressione dei pareri di legge relativi ai progetti d'intervento su beni vincolati ed assoggettati alla tutela della Soprintendenza e dell'Ente Parco.

In proposito è bene sottolineare che la formulazione testuale della disposizione è drastica, in quanto preclude al componente lo svolgimento di "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" e che, in una recente pronuncia, il Giudice Amministrativo (sentenza TAR Lazio n. 2390/2009) ha statuito sull'illegittima composizione di una Commissione esaminatrice di cui era componente il locale Soprintendente.

- si precisa, altresì, che la nomina dei membri dev'essere rispettosa delle previsioni dell'art. 84 co VIII e, pertanto, i membri esperti non appartenenti alla stazione appaltante o ad altre amministrazioni aggiudicatrici vanno scelti da rose di candidati fornite dagli ordini professionali o dalle università.

In attesa di esaminare la stesura definitiva del bando, conformata ai rilievi sopra rilevati, si formulano distinti saluti.

Salerno, 28/02/2011

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Arch. Carmine Fiorillo Arch. Maria Gabriella Alfano

Comune di Positano

Al Responsabile Settore Lavori Pubblici
e, p.c., All'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.
Ufficio del Precontenzioso - Roma

OGGETTO - nota prot. n. 3702 del 24.03.2011 in relazione all'Avviso Pubblico prot. n. 3125 del 11.03.2011 per l'affidamento di incarico di supporto al RUP per l'anno 2011 di importo inferiore ad € 100.000 - replica.

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, in persona del Presidente Arch. Maria Gabriella Alfano e del Consigliere Segretario Arch. Carmine Fiorillo, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, dove elettivamente domicilia, ai fini del presente atto, in relazione alla nota di cui in oggetto, con la quale Codesto Comune ha inteso replicare alle deduzioni contenute nella diffida di Questo Ordine del 24.03.2011, controdeduce quanto segue.

Si conferma, anche a seguito dell'esame delle difese di

codesta Amministrazione, la fondatezza della censurata violazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione.

Si ricorda che la fattispecie in esame è relativa all'affidamento con procedura aperta di incarichi di importo inferiore ad Euro 100.000, per cui **il termine fissato per la ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a 15 giorni** ex art. 124 co. VI lett. a) del Codice degli Appalti.

Si insiste, pertanto, nella richiesta di disporre la rinnovazione delle procedure di pubblicazione dell'avviso di cui in oggetto con riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, nei sensi di cui alla premessa, e, nel contempo, si invita sollecitamente l'Ufficio Precontenzioso dell'Autorità in indirizzo a procedere a quanto di competenza.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Arch. Carmine Fiorillo Arch. Maria Gabriella Alfano

Osservazioni alla proposta di PTCP

Al Presidente della Provincia di Salerno

In relazione alla proposta di PTCP depositata ed in particolare alla relativa Normativa Tecnica di Attuazione, il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di Salerno, nella seduta del 12.04.2011, ha approvato le osservazioni che qui di seguito si formulano.

- Innanzitutto, risulta che la proposta di PTCP non sia stata preceduta dalle intese di cui all'art. 18 co. 8 della L.R.C. 16/2004, per la definizione delle disposizioni relative alle materie di cui al comma 7 dello stesso art. 18. In particolare, dagli artt. 2 e 12 delle NTA del PTCP, emerge che si è proceduto alla individuazione di contesti territoriali univoci per il governo del paesaggio - c.d. Unità di Paesaggio - senza la previa intesa sopra indicata, che deve precedere e non seguire la proposta di piano.

- L'art. 3 delle NTA istituisce un Organismo Permanente per il coordinamento e l'attuazione del piano, costituito in 5 unità operative in diversi ambiti; una di queste è l'Unità di supporto agli enti locali e per l'approvazione della pianificazione comunale. Tale previsione fa seguito alla delibera di G.P. n. 144 del 07.05.2010 con la quale si provvedeva a chiedere alla Regione Campania la delega alla Provincia per lo svolgimento di tutte le funzioni di supporto tecnico e finanziario ai processi di pianificazione comunale previste dall'art. 40 L.R. 16/04.

Ora, tali previsioni sono state istituzionalizzate ed ufficializzate all'interno di uno dei segmenti dell'Organismo permanente di coordinamento ed attuazione del PTCP.

Senonché nel quadro della disciplina dei rapporti tra Enti prevista nella L.R.C. 16/04 e delle relative prerogative, non

vi è margine per ritenere sussistente la legittimazione della Provincia a svolgere tali ruoli.

La LRC 16/04, tra l'altro, *“disciplina gli strumenti di raccordo e coordinamento tra la regione e gli enti locali, da attuare in sede di individuazione degli obiettivi della pianificazione e nella successiva fase di verifica della compatibilità delle scelte adottate.* (art. 4 co. II LRC 16/04).

Tra tali strumenti, rientrano quelli disciplinati al capo VII della stessa legge regionale, rubricato *“Poteri sostitutivi regionali e supporti per l'attività di pianificazione”*, che comprende gli articoli 39 (Poteri sostitutivi) e 40 (Supporti tecnici e finanziari alle province e ai comuni). Tali norme individuano specifiche prerogative facenti capo alla Regione. Più in particolare, la disposizione di cui all'art. 40 individua una “regia” regionale nell'assicurare un supporto tecnico agli enti locali (province e comuni), comprendente la possibilità di avalimento delle strutture tecnico – amministrative degli uffici regionali competenti nelle materie dell'edilizia e dell'urbanistica.

Ora, tali prerogative non paiono rinunciabili, perché strutturate in relazione a ben delineati ambiti di competenza, che vedono le province ed i comuni entrambi destinatari e non promotori della possibilità di avalimento di supporti tecnici e finanziari.

D'altro canto e correlativamente, il modello procedimentale delineato dall'art. 24 della LRC 16/04 è strutturato in modo da attribuire rilevanti funzioni ed una consistente partecipazione alle Province nell'ambito del procedimento di formazione ed approvazione dei PUC (verifica di compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati e di conformità con la normativa statale e regionale vigenti e, in caso di esito negativo, attivazione di una conferenza di servizi da parte del Presidente della provincia, da esso stesso o da assessore suo delegato presieduta, al fine di apportare modifiche al Puc). In tale contesto, non appare coniugabile l'affidamento alle Province delle funzioni di supporto tecnico e finanziario ai processi di pianificazione comunale con l'attribuzione delle competenze normativamente delineate dalla legge in sede di approvazione del Puc, laddove si finisce per introdurre un meccanismo di strisciante unicità del centro di imputazione delle funzioni pianificatorie che la legge attribuisce volutamente a distinti enti e ripartisce all'uopo tra comuni e province, in un fisiologico sistema di controllo nell'azione amministrativa che quanto proposto dalla Provincia finirebbe in sostanza per vanificare.

In ordine alla previsione di partecipazione alle audizioni preliminari ex art. 24 co. I LRC 16/04, si fa rilevare come la fase consultiva prevista dalla prefata legge regionale è aperta alle organizzazioni sociali, culturali, economico – professionali, sindacali ed ambientaliste di livello provinciale, dunque, ad organismi espressione dei cc.dd. interessi diffusi, non già agli Enti Territoriali; l'Ente Provinciale è destinatario, in forza della LRC 16/04, di altre e ben definite prerogative, nel procedimento formativo del PUC, così come del pari previste e disciplinate dall'art. 24 cit.

Ciò prefigura l'intenzione dell'Ente provinciale di esercitare pretese, indebite competenze aggiuntive e modificative del quadro delle funzioni previste per legge, a partire da quelle di impulso nell'affidamento della redazione dei PUC.

- La necessaria flessibilità nella formulazione dei diversi livelli di pianificazione non può giustificare le indebite ingerenze sopra viste, che appaiono evidenti anche in altra disposizione, sempre contenuta nell'art. 2, sotto il paragrafo relativo alle “attività di pianificazione dinamica”; qui si prevede l'istituzione di una Conferenza permanente, nel cui ambito devono essere necessariamente assunte le determinazioni riguardanti, tra l'altro, la pianificazione urbanistica congiunta tra più comuni.

Trattasi di una sorta di atipico “ente locale intermedio” su cui far valere un coordinamento su temi precisi ed a scala comunale, proponendo una serie di contenuti che sono di competenza dei comuni, perché dotati di potestà pianificatoria sui propri territori. Il concetto quindi della conferenza permanente propone una metodica “forzosa” di gestione delle scelte territoriali, non più a scala provinciale, ma locale.

La tendenza a incidere sulla tipicità del procedimento pianificatorio e sul quadro delle competenze comunali in materia emerge in modo ancora più evidente se si considera che il compito della Provincia nell'ambito della pianificazione comunale è la verifica di conformità. Dunque il ruolo della provincia viene a delinarsi in ambiti ben più ampi di quella istituzionali delineati dalla legislazione urbanistica, proponendosi come partner nella redazione degli strumenti urbanistici comunali, in contrapposizione con il suo ruolo di Ente deputato dalla legge alla verifica di conformità dei piani stessi. Di fatto il PTCP così impostato tende naturalmente a sminuire i contenuti dei piani urbanistici comunali, proponendo una scala intermedia, ben lontana dalla scala di area vasta di competenza. Le principali scelte, infatti, perfino quelle inerenti modalità di perequazione condivisa (tra comuni diversi oltre che di edificazione in aree agricole, asservendo terreni anche di comuni limitrofi), vengono sviluppate per ambiti territoriali allargati (le unità di paesaggio identitario, sottocategoria degli ambiti identitari).

- Al di fuori del quadro normativo ed ordinamentale vigente appare anche il conferimento di funzioni strumentali e di supporto alla pianificazione alla “Fondazione CRIS” (Cultura, Ricerca, Innovazione e Sviluppo), istituita con delibera di C.P. n. 16 del 08.03.2010.

Ora, è nota la distinzione tra servizi pubblici locali con rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica (articoli 113 e 113 bis del D. Lgs. 267/2000).

Nell'ambito di tale distinzione, i servizi afferenti alle attività *“di ricerca e sviluppo del territorio, iniziative sperimentali e di tecnologia avanzata”* affidati nelle NTA del Piano alla Fondazione CRIS (cfr. artt. 3 co. V e 23 co. IX), sono certamente da ricondurre a quelli di rilevanza economica, tant'è che vanno certamente ricondotti al novero dei servizi di tipo urbanistico di cui all'Allegato II A del Codice dei Contratti Pubblici – D. Lgs. 163/2006 – integralmente assoggettati alle regole di tale Codice per il relativo affidamento ed espletamento, nel rispetto dei principi comunitari in tema di concorrenza.

I servizi privi di rilevanza economica ex art. 113 bis del Testo Unico Enti Locali, invece, possono essere gestiti oltre che nella forma della società di capitali, anche a mezzo di istituzione, azienda speciale o consorzio, associazione o fondazione costituita o partecipata dall'ente locale.

In particolare, per le fondazioni, il comma III dell'art. 113 bis prevede che in loro favore "gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero".

Stante quanto sopra detto, la materia di cui stiamo trattando non è in alcun modo riconducibile ai servizi culturali e del tempo libero; ed il ruolo della Fondazione CRIS di "organismo strumentale per lo sviluppo del territorio" (art. 3 delle NTA in esame) appare contrastante con quello individuato nella stessa delibera istitutiva – la n. 16/2010 - che correttamente invece fa riferimento ai servizi sociali e culturali; diversamente, la fondazione sarebbe da intendersi istituita ed operante in patente violazione della disciplina dei servizi pubblici locali e del mercato delle professioni tecniche.

- Il Piano territoriale di coordinamento dovrebbe fornire ai Comuni della Provincia di Salerno che si avviano a redigere i propri strumenti urbanistici un quadro di riferimento sugli elementi strutturali e infrastrutturali di area vasta e le invariabili ambientali e paesaggistiche da tutelare, lasciando alla competenza dei Comuni quei gradi di autonomia indispensabili per poter attuare i propri programmi. Ciò non accade, come si evince dalla lettura - tra gli altri - degli artt. 2, 3, 4, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 84, 86, 88, 93, 95, 97, 101, 102, 103, 104, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 125, 126, 127 e 132.

Esemplificativa dell'indebita attrazione alla Provincia delle competenze è la previsione dell'art. 103, secondo il quale il Comune trasmette all'organismo di piano entro 120 giorni dall'adozione del PTCP un elenco delle opere pubbliche rimaste incompiute affinché possano essere oggetto di partenariato pubblico/privato o completamento ad opera di amministrazioni diverse rispetto a quella originariamente proponente.

- Non è stato previsto un regime transitorio di disciplina dei rapporti tra piani urbanistici comunali già esistenti e nuovo PTCP, tempi di adeguamento, ecc.

Di contro, si impone la redazione dei PUC entro appena 12 mesi dall'approvazione del PTCP (art.59) laddove non solo la LR 16/04 prevede un termine di 24 mesi, ma, soprattutto, mancando la definizione di tempi certi per la costituzione dell'organismo permanente di piano (affidata ad un futuro regolamento anche in ordine alla sua composizione) viene a mancare l'organo che nell'ambito delle stesse, pur contestate previsioni di piano, dovrebbe definire i contenuti dei singoli ambiti identitari (oltre a fungere da supporto eventuale per il pianificatore comunale). Non si vede come, alla luce di ciò, possa essere rispettato il già scarno termine di 12 mesi assegnato.

- Si deducono, infine, osservazioni relative a specifiche tematiche trattate dal PTCP e non condivisibili:

- Il Piano individua specifici parametri edilizi, con fissazione di indici di fabbricabilità fondiaria, lotti minimi, limiti di cubatura e di altezza, che assolutamente non competono a tale strumento. Ad esempio, all'art.85 si fissano dimensioni per le attrezzature collettive max 1000 mc e altezza di 7 metri; all'art. 69 si individuano i parametri di utilizzazione per le aree montane;

- All'art.91 co. IV, si prevede il parere vincolante dell'Organismo di Piano provinciale per gli interventi nei centri e nuclei storici al di fuori dei piani di recupero e per interventi che non siano di manutenzione e di restauro o recupero;

- All'art. 93, è imposto, da un verso, che i PUC debbano assicurare la densificazione degli insediamenti anche in senso verticale (lett. b) e, da un altro verso, il rispetto dei limiti di altezza di 11 ml ai sensi della legislazione antisismica vigente (?!).

Nel confidare nell'accoglimento delle presenti osservazioni, si porgono distinti saluti.

Salerno, 12/02/2011

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Arch. Carmine Fiorillo Arch. Maria Gabriella Alfano

COMPETENZE IUNIOR

Il 5 aprile scorso si è svolto presso l'Ordine un incontro con i professionisti iscritti alla Sezione B dell'Albo.

I lavori, introdotti dalla Presidente Alfano, sono stati coordinati dal Consigliere iunior Luigi Fragetti. Nel corso del dibattito sono stati messi a fuoco i principali problemi connessi all'esercizio della professione dei professionisti iunior che saranno ulteriormente discussi in altri incontri.

Di seguito pubblichiamo il recente parere espresso sull'argomento dal gruppo di lavoro istituito presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Richiesta di revisione del parere n. 129/09 dell'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

OGGETTO - Gruppo di lavoro istituito con nota del Presidente 8283 del 29/09/2009.

PREMESSE

Alcuni Consiglieri di Ordini provinciali degli Ingegneri iscritti alla sezione B, perciò dotati di laurea triennale, hanno richiesto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, adducendo motivazioni varie, la revisione del parere dell'Assemblea Generale n. 126/09 del 24/07/2009, concernente "le competenze degli Ingegneri ed Architetti iuniores", ritenendola necessaria "al fine di ristabilire la normale condizione ante parerem".

In precedenza, il Ministero della Università e della Ricerca, aveva affrontato l'argomento delle competenze attribuite ai professionisti con nota n. 069 del 19/03/2009, affermando che esse "sono quelle espressamente individuate dal D.P.R. 328/2001 e che relativamente all'attività professionale degli iscritti alla sezione B, occorre fare riferimento alle attività elencate all'art. 46 terzo comma,

del suddetto decreto" evidentemente per quanto afferisce agli ingegneri iuniores della sezione B del settore ingegneria civile ed ambientale.

Anche il **Ministero della Giustizia** si è occupato dell'argomento nella nota n. 66758520 del 05/06/2009 in risposta al Dirigente del X settore Genio Civile della Provincia di Macerata specificando ulteriormente e testualmente che il criterio seguito *"per la diversificazione delle competenze risiede nelle peculiari caratteristiche dell'opera: se l'opera è pubblica, ovvero non ha natura di costruzione civile semplice, l'attività può essere limitata al concorso e collaborazione; se l'opera ha natura di costruzione civile semplice, con l'uso di metodologie standardizzate, l'attività può essere estesa anche alla progettazione, direzione lavori, vigilanza, contabilità e liquidazione"*.

L'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il citato parere n. 126/09 del 24/07/2009 ha trattato il medesimo argomento delle competenze professionali degli iscritti alla sezione B degli Albi degli ingegneri e degli architetti, limitandosi a quelli appartenenti al settore delle costruzioni ed operanti in particolare in relazione alle opere ricadenti in zona sismica, e ha approfondito il concetto di natura dell'opera nel senso richiamato dal Ministero della Giustizia nel menzionato parere quale elemento di *"diversificazione delle competenze"* degli ingegneri e degli architetti iuniores iscritti alla sezione B. I menzionati pareri del Ministero dell'Università, del Ministero della Giustizia e dell'Assemblea Generale del Consiglio Superiore muovono tutti dunque dalla stessa fonte normativa costituita dal DPR 328/2001. Per esaminare la problematica sollevata il Presidente della Prima Sezione del Consiglio Superiore ha costituito apposito Gruppo di Lavoro che si è così espresso.

Preliminarmente, si ritiene che l'esame della richiesta pervenuta, sia per quanto afferisce ai contenuti normativi di cui al D.P.R. 328/2001 sulle competenze attribuite alle categorie professionali in oggetto, sia per quanto concerne le implicazioni sulle stesse competenze discendenti dalle NTC di cui al DM 14/02/2008 (d'ora in avanti NTC 2008) vada svolto alla luce delle norme di legge che disciplinano le professioni iuniores degli ingegneri e degli architetti, nonché dei principi ispiratori delle stesse NTC 2008 in materia strutturale e, nel caso specifico, anche delle considerazioni approfondite contenute nel parere n. 126/09 dell'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Verranno perciò considerate di seguito, coerentemente con le precedenti premesse, le prerogative attribuite ai professionisti iuniores dal DPR 328/2001 recante *"Modifiche ed integrazioni delle discipline dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"*. Decreto che ha introdotto l'istituzione di due sezioni, per quanto qui interessa, all'interno degli Albi professionali degli ingegneri e degli architetti, con la precisazione che esse *"individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenze acquisite mediante il percorso formativo"* (art. 2.1) e che *"ove*

previsto dalle discipline di cui al Titolo II, nelle sezioni degli Albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo".

Tralasciando però l'intero ambito normativo del DPR citato e focalizzando l'attenzione sulle professioni oggetto del presente parere si osserva innanzitutto che gli Albi professionali degli ingegneri e degli architetti, riorganizzati insieme con i relativi esami di abilitazione, hanno subito significative modifiche, anche per quanto concerne l'attribuzione delle competenze professionali, distinguendo quelle degli iscritti alle sezioni A e B degli Albi stessi e all'interno delle due sezioni quelle attribuite agli appartenenti ai diversi settori istituiti, dei quali qui particolarmente interessano quelli concernenti le costruzioni civili.

Gli Ingegneri e gli Architetti iuniores (DPR 328/2001)

Per quanto qui interessa all'interno degli Albi professionali, dell'**Ordine degli Ingegneri** (Cap. IX art. 46) e dell'**Ordine degli Architetti** (Cap. IX art. 16), come già riferito nel parere n. 126/09 dell'Assemblea Generale, sono state istituite la Sezione A (riservata ai laureati magistrali) e la Sezione B (riservata ai laureati triennali nelle classi individuate dal DPR).

Nella Sezione B, di cui qui interessa solo il settore concernente le costruzioni civili, sono stati introdotti:

- per gli ingegneri: il *"settore dell'Ingegneria civile e ambientale"*;
- per gli architetti: il *"settore dell'Architettura"*.

Agli iscritti agli Albi dei settori suddetti viene conferito rispettivamente il titolo professionale:

- di *"Ingegnere civile ed ambientale iunior"*
- di *"Architetto iunior"*.

Ad entrambi vengono però conferite le stesse competenze nel settore delle costruzioni e cioè:

a) *"le attività basate sulla applicazione delle scienze, volte al concorso e collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo delle opere edilizie compreso le opere pubbliche"*.

b) *"la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione, relativi a costruzioni civili semplici con l'uso di metodologie standardizzate"*.

Per un verso dunque i **professionisti iuniores** sono chiamati a concorrere e collaborare rispettivamente alle attività degli ingegneri e degli architetti iscritti alla Sezione A. Per altro verso, essi sono titolari di competenze proprie.

L'esame delle due fattispecie è stato svolto nel **parere n. 126/09 dell'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP.** perciò esso viene di seguito ripetuto, anche a migliore specificazione del parere del Ministero della Giustizia citato in premessa, essendo interamente condiviso dal Gruppo di lavoro.

Le attività di concorso e collaborazione secondo il parere n. 126109 dell'Assemblea Generale.

"Le attività di "concorso e collaborazione" riservate agli iscritti alla Sezione B dell'Ordine degli ingegneri e dell'Ordine degli architetti, sono dunque definite dal DPR 328/01 come attività implicanti: a) l'applicazione delle scienze, volte al concorso e la collaborazione ad attività di progettazione, direzione dei lavori, stima, collaudo e pianificazione, compreso le opere pubbliche".

"Il riferimento all'applicazione delle scienze consente di distinguere le attività di collaborazione prestate dai professionisti iuniores da quelle di altre categorie professionali con profili formativi inferiori.

Non può disconoscersi, infatti, che, nonostante il carattere strumentale, la prestazione degli iuniores non è configurabile come mera attività esecutiva, ma presenta le caratteristiche tipiche della prestazione intellettuale, implicante l'applicazione delle conoscenze scientifiche acquisite nel proprio percorso formativo.

Il DPR 328/01 prevede, poi, che le attività di concorso e collaborazione espletate dai professionisti iuniores siano esclusivamente attività volte alla "progettazione, direzione lavori, stima, collaudo e pianificazione". Tale precisazione induce alla considerazione che le attività alle quali il professionista iunior è chiamato a concorrere e collaborare sono quelle di pertinenza dei professionisti iscritti ai corrispondenti settori della sezione A. Pertanto, il concorso e la collaborazione dell'ingegnere iunior può considerarsi alla stregua di attività di supporto rispetto all'attività principale svolta dagli ingegneri; analogamente quella dell'architetto iunior.

In sintesi, rientrano nelle competenze professionali dei professionisti iuniores tutti quegli apporti (di concorso o collaborazione), derivanti dall'applicazione delle conoscenze scientifiche, acquisite dal professionista stesso nel corso di studi seguito, alla realizzazione di attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di pertinenza degli iscritti alla sezione A, aventi ad oggetto gli ambiti definiti per ciascun settore". (parere 126/09), compreso le opere pubbliche.

Le attività "proprie" secondo il parere n. 126/09 dell'Assemblea Generale.

"Accanto al supporto alle attività svolte dagli iscritti alla sezione A, il DPR 328/01 attribuisce ai professionisti iuniores la competenza all'esercizio di alcune attività autonome. In questo caso non si tratta più di apporto collaborativo, ma di attività che gli ingegneri e gli architetti possono svolgere autonomamente".

"Nello svolgimento di queste attività, l'ingegnere e l'architetto iunior devono fare necessariamente riferimento a costruzioni civili semplici ed all'uso di metodologie standardizzate".

In questo modo si stabilisce il confine fra l'ambito di competenza dell'ingegnere della Sezione A e quello dell'ingegnere iunior appartenente al medesimo settore; analogamente fra architetto della Sezione A ed architetto iunior.

I primi (quelli della sezione A) sono autorizzati dalla legge, a prescindere dal tipo di attività posta in essere, all'impiego

di metodologie innovative, presupponendo in capo al professionista una preparazione adeguata a tal fine.

"I iuniores, invece, nelle attività che loro competono, possono solo ricorrere all'utilizzo di metodologie standardizzate, ossia già applicate in un elevato numero di casi precedenti e, pertanto, di uso corrente".

"Per "metodologia (o procedura) standardizzata", si deve, quindi, intendere l'applicazione di un insieme di regole (tecniche, metodologiche, pratiche o giuridiche) comunemente usate per l'espletamento di attività analoghe a quelle trattate dal professionista, e dallo stesso uniformemente adottate per l'espletamento della sua prestazione".

"Detto criterio deriva dalla considerazione che il discostarsi dalla prassi consolidata (standardizzata) per percorrere vie alternative presuppone il possesso di conoscenze di cui solo il laureato specialista (magistrale) è titolare, in virtù del proprio curriculum di studi.

In proposito, va ricordato il costante, orientamento giurisprudenziale secondo il quale le norme che regolano l'esercizio delle attività professionali e i relativi limiti sono dettate "...non tanto a tutela dei titoli accademici degli appartenenti ai diversi Ordini, ma essenzialmente per assicurare che la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori siano affidati a chi abbia adeguata preparazione e ciò a salvaguardia per l'incolumità delle persone e dell'economia pubblica" (TAR Toscana - Firenze, 19/03/1999, n. 41; TAR Emilia Romagna 17/0 2/1995, n. 71).

Oltre a tale criterio discrezionale generale, quella che può essere definita la competenza propria dei professionisti iuniores incontra ulteriori limitazioni, che variano a seconda del settore di intervento e, pertanto, devono essere distintamente esaminate". (voto 126/09).

Va infine richiamato che fra le attività "proprie" degli ingegneri ed architetti iuniores non sono incluse le opere pubbliche, come correttamente osservato nel parere del Ministero della Giustizia richiamato in premessa.

Costruzioni civili semplici - metodologie standardizzate secondo il parere n. 126/09 dell'Assemblea Generale.

"Le precedenti considerazioni generali non esauriscono però la problematica delle competenze dei professionisti iuniores dell'ingegneria civile e dell'architettura. Va infatti, meglio approfondita la connessione fra costruzioni semplici e l'applicabilità ad esse di metodologie standardizzate".

In merito, alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, il Gruppo di lavoro in linea con quanto affermato dall'Assemblea Generale, è del parere che per "costruzioni civili semplici progettate e/o realizzate) con l'uso di metodologie standardizzate si debbano intendere le costruzioni civili i cui comportamenti sotto le azioni applicate sono analizzabili con l'uso di metodologie elementari e collaudate per le quali non si richiedono varianti e/o estrapolazioni per il caso singolo, e la cui edificazione comporta mezzi d'opera e di controllo semplici e ricorrenti, senza artifici e adattamenti per il caso singolo, tenendo presente che una volumetria o un'altezza limitate nella costruzione, e altresì una sua tipologia ricorrente, così come l'edificazione in un sito ben conosciuto dal punto di vista idro-geologico

e geotecnico, non sono sufficienti ad attribuire automaticamente semplicità alla costruzione, le cui relative attività professionali devono restare confinate agli ingegneri e agli architetti magistrali.

Esistono inoltre costruzioni o loro parti che possiedono solo apparentemente i connotati della semplicità rispetto alle pertinenti prestazioni professionali di progettazione, direzione e collaudo e che pertanto non possono essere svolte con "l'uso di metodologie standardizzate". Un caso è quello delle strutture delle costruzioni di qualsiasi tipologia da realizzare o realizzate con qualsiasi materiale strutturale ricadenti in zona sismica, qualunque ne sia il livello di sismicità" (parere 126/09).

Progettazione strutturale in presenza di azioni sismiche secondo il parere 126/09 dell'Assemblea Generale.

Il Gruppo di lavoro in linea con quanto sostenuto dall'Assemblea Generale ribadisce in particolare, quanto segue:

"Vi è in atto in Italia una significativa evoluzione, in generale, della elaborazione del progetto strutturale, attraverso l'applicazione del NTC che accentua la rilevanza delle componenti geotecnica e dinamica e che in zona sismica si caratterizza con la modalità azione sismica concernente innanzitutto "la pericolosità sismica di base" del sito della costruzione quale elemento primario di conoscenza per la determinazione delle azioni sismiche di progetto in base ai quali valutarne la sicurezza.

Ciò toglie ogni pregio alla tradizionale classificazione sismica del territorio nazionale per zone. Le nuove N.T.C. hanno affidato, inoltre, per la prima volta in Italia al progettista delle strutture il compito e la responsabilità del controllo dell'affidabilità dei codici utilizzati e dell'idoneità del programma per ogni singola concreta applicazione nonché la verifica dell'attendibilità dei risultati di calcolo.

Si tratta di attività che richiedono conoscenza avanzata delle discipline dell'ingegneria, strutturale e geotecnica, (la scienza e la tecnica delle costruzioni, la geotecnica, la dinamica, l'analisi matematica) che sono il fondamento delle valutazioni sulla rigidezza, resistenza, regolarità, duttilità, di modelli sismici lineari e non lineari, di comportamenti dissipativi e non dissipativi, sulla trascurabilità o meno degli effetti del secondo ordine, sulla impedenza dinamica, sulle aliquote delle azioni trasferite al terreno nel caso di fondazioni miste su pali dalla struttura di collegamento, ecc.

Il progetto strutturale, dunque, richiede al professionista che lo redige (Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14/01/2008) conoscenze, valutazioni, calcoli, che afferiscono ad un livello superiore a quello delle metodologie standardizzate. Ogni struttura, peraltro, è prototipo di se stessa, per concezione, caratteristiche, azioni e sito, tale cioè da comportare specifiche modellazioni (geologica, geotecnica, sismica,...), per morfologia dei luoghi, presenza di altre costruzioni ecc ". (parere 126/09).

La sentenza del TAR della Calabria n. 015775/2009 REG. RIC.

Per di più anche il TAR della Calabria (Sezione II) con la recente sentenza n. 01575/2009 Reg. Ric. depositata il 26/11/2010 è pervenuta alla medesima condivisibile con-

clusione, che si ritiene di dover riportare di seguito testualmente:

a) "l'art. 16 e 46 del d.p.r. n. 32812001, nel delineare le competenze degli ingegneri e architetti iuniores, fanno riferimento, tra l'altro, alla "progettazione di costruzioni civili semplici con l'uso di metodologie standardizzate";

b) "tale espressione deve ragionevolmente intendersi, nel suo complesso, nel senso che l'architetto e l'ingegnere iuniores non sono nati chiamati a risolvere problemi di speciale complessità, nel senso che né l'opera da realizzare, né le metodologie da applicare possono risultare complesse";

c) "le costruzioni in zona sismica, invece, devono sempre reputarsi di speciale difficoltà, poiché la loro progettazione presuppone l'applicazione di metodologie e normative complesse e richiede una conoscenza avanzata dell'ingegneria strutturale e geotecnica";

d) "a nulla rileva che per la soluzione dei problemi di speciale complessità legati alla progettazione in zona sismica esistano tecniche di costruzione consolidate dall'esperienza, poiché tale circostanza non inficia il fatto che la costruzione in zona sismica implichi pur sempre la soluzione di un complesso problema progettuale e normativo";

e) "in altri termini, l'opera realizzata in zona sismica non è mai semplice e le metodologie da applicare, in ragione della complessità tecnica e normativa della progettazione, non possono mai considerarsi "standardizzate", cioè di routine, a dispetto del fatto che le soluzioni tecniche adottate possano essere consolidate dall'esperienza (ciò che accade anche per ponti o grattacieli, che nessuno, però, definirebbe opere che vengono realizzate "con l'uso di metodologie standardizzate";

f) "ciò vale non solo per quanto attiene le prescrizioni di cui al d.m. in data, 14 gennaio 2008, ma anche in relazione alla normativa previgente".

Conclusioni

Il Gruppo di lavoro, in conclusione, sulla base delle considerazioni svolte, alla luce dei pareri dei Ministeri della Giustizia e dell'Università richiamati in premessa e della pendente sentenza del TAR Calabria, ritiene **che non siano intervenute novità legislative sulla materia trattata**, che giustifichino una revisione del parere n. 126/09 reso dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ma osserva che il parere stesso, rispondendo ad un ben definito quesito, fa esclusivo riferimento alla progettazione strutturale di costruzioni ricadenti in zona sismica, escludendo, come si è visto, che questa possa essere eseguita da ingegneri o architetti iuniores.

Inarcassa

Ai Consigli Nazionali Ingegneri e Architetti - Loro sedi

Roma, 18 marzo 2011

Con Decreto interministeriale del 27 dicembre 2010 è stata approvata la modifica allo Statuto che, già da quest'anno, rende obbligatorio l'invio telematico della dichiarazione dei redditi e dei volumi d'affari con termine unico al 31 ottobre di ogni anno.

Diremo addio alla vecchia modulistica stampata, alle spedizioni postali, agli errori di acquisizione dei dati e allo spreco di tanta (tantissima!) carta, con un considerevole risparmio tutto a favore della previdenza degli associati e, non da ultimo, del rispetto dell'ambiente.

La trasmissione delle dichiarazioni annuali viaggerà quindi solo via web, attraverso *Inarcassa On line*, che già da aprile offre modalità d'accesso facili ed immediate e un layout ancora più intuitivo e semplice da navigare. Entrare nel mondo dei servizi on line è più veloce anche grazie all'utilizzo della Posta Elettronica Certificata, che consente l'identificazione certa dell'utente, superando la complessa procedura che aveva reso sinora necessaria la sottoscrizione del vecchio contratto (eliminando altra carta).

L'acquisizione degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata, grazie alla valenza legale del mezzo, ci permetterà presto di compiere un passo definitivo verso l'eliminazione delle comunicazioni su carta, e di ricevere e trasmettere informazioni e dati attraverso la rete in modo sicuro, privato e con la certezza di recapito di una lettera raccomandata.

Il primo beneficio di queste novità sarà senz'altro un risparmio economico ed ecologico - relativo ai costi di stampa e spedizione di circa 400.000 plichi all'anno destinati a professionisti e società - ma anche e soprattutto un modo di comunicare rispondente alla tecnologia e alla necessità di informazione del nostro tempo.

A tutti coloro che non sono ancora entrati in *Inarcassa On line*, raccomandiamo di farlo subito: *Inarcassa On line* offre già molti servizi utili - come il rilascio immediato della certificazione di regolarità contributiva — una, con l'accesso al proprio estratto conto, offre in primo luogo a ciascuno di noi una maggiore consapevolezza del proprio percorso previdenziale e del nostro futuro pensionistico.

Cogliamo l'occasione per riportare in allegato, come ogni anno, le rivalutazioni delle pensioni e dei contributi per il 2011 (art. 35 dello Statuto) deliberate dal Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 27 gennaio u. s., per adeguare i relativi importi alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo intervenuta nel 2010, pari all'1,6%.

Con i migliori saluti.

IL VICE PRESIDENTE
Arch. Giuseppe Santoro

IL PRESIDENTE
Arch. Paola Muratorio

1. ADEGUAMENTI**1.1 Pensioni**

Con decorrenza 1° gennaio 2011, l'importo annuale delle pensioni minime calcolate con il sistema retributivo è pari a € 10.149,00.

Gli scaglioni di reddito riferiti all'anno 2011 e in base ai quali viene effettuato il calcolo della pensione retributiva (art. 25 comma 5 dello Statuto) sono così rivalutati:

- I scaglione € 42.600,00
- II scaglione € 64.200,00
- III scaglione € 74.850,00
- IV scaglione € 85.400,00

Il limite di reddito di cui all'art. 25, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto è elevato a € 6.150,00;

Il volume d'affari dichiarato ai fini IVA di cui all'art. 25, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto è elevato a € 10.250,00.

1.2 Contributi dovuti dai professionisti iscritti

- Contributo soggettivo: 12,50%, di cui 0,50% destinato per attività assistenziali, del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF fino a € 85.400,00; oltre tale reddito verrà applicata l'aliquota del 3%;
- Contributo soggettivo minimo: € 1.600,00, di cui € 65,00 destinati alle attività assistenziali;
- Contributo integrativo: 4% del volume d'affari dichiarato ai fini IVA;
- Contributo integrativo minimo: € 365,00;
- Contributo per l'indennità di maternità dovuto dagli iscritti, anche se pensionati: € 74,00.

1.3 Contributi dovuti dai professionisti non iscritti in possesso di partita IVA

- Contributo integrativo: 4% del volume d'affari dichiarato ai fini IVA.

1.4 Adeguamento degli importi delle indennità di maternità per professioniste iscritte.

L'importo minimo e massimo dell'indennità di maternità, erogato da Inarcassa, è pari, rispettivamente, ad € 4.627,00 e ad € 23.135,00.

2. CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI 2011

Le date sottoindicate rappresentano l'ultimo giorno utile per adempiere a quanto previsto senza incorrere in sanzioni. In caso di scadenze coincidenti con il sabato o con giorni festivi, i versamenti effettuati il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza sono considerati nei termini.

30 aprile	saldo dei conguaglio dei contributi previdenziali relativi all'anno 2009 con l'applicazione di un interesse dilatorio nella misura dell' 1% fisso (per chi non ha effettuato il versamento al 31/12/2010).
30 giugno	pagamento 1 ^a rata contributi minimi e contributo di maternità
31 agosto*	versamento contributo integrativo professionisti non iscritti con partita IVA e Società di Ingegneria
30 settembre	pagamento 2 ^a rata contributi minimi e contributo di maternità
31 ottobre*	presentazione Dich. 2010 (art. 36 dello Statuto) per via telematica tramite <i>Inarcassa On line</i>
31 dicembre	pagamento conguaglio contributo soggettivo ed integrativo relativo all'anno 2010 (artt. 22 e 23 dello Statuto)

(*) I professionisti non iscritti in possesso di partita IVA sono tenuti al rispetto delle sole voci contrassegnate con l'asterisco.

I professionisti che nell'anno in corso hanno ricevuto, o riceveranno, un provvedimento di iscrizione ad Inarcassa, o di cancellazione dai ruoli della stessa, dovranno attenersi, per il pagamento dei contributi obbligatori (contributo minimo soggettivo ed integrativo, conguaglio contributo soggettivo ed integrativo, contributo maternità) alle istruzioni indicate nelle relative notifiche.

2.1 Istruzioni per i professionisti iscritti

La riscossione dei contributi minimi e di maternità verrà effettuata, come di consueto, dal nostro Istituto Tesoriere, Banca Popolare di Sondrio che, in prossimità delle scadenze, provvederà ad inviare il relativo bollettino M.AV. già compilato.

Per il saldo del conguaglio contributivo 2009, se ancora dovuto, deve invece essere utilizzato il bollettino M.AV. inviato a dicembre 2010; l'importo dell' 1% fisso d'interesse sarà nesso in conto con una delle rate dei minimi 2011.

La mancata ricezione dei bollettini M.AV. **non esime dal rispetto delle scadenze**. In assenza del M.AV., per effettuare i pagamenti, è necessario contattare la Banca Popolare di Sondrio al numero verde 800.248464, che indicherà importi e modalità di versamento.

Il calcolo del **conguaglio 2010** avverrà sulla base del reddito professionale e del volume d'affari comunicato dal professionista nella dichiarazione annuale telematica (Dich. 2010) e verrà fornito direttamente su *Inarcassa On line* al termine della trasmissione dei dati.

Sempre tramite la procedura telematica, il professionista potrà **generare e stampare il relativo bollettino M.AV.**, che pertanto non sarà oggetto di spedizione.

Ricordiamo che, sempre su *Inarcassa On line*, i titolari di **Inarcassa Card** possono procedere al versamento dei contributi via internet senza commissione, tramite una linea di credito dedicata su cui può essere attivata l'opzione di rimborso rateale (numero verde dedicato della Banca Popolare di Sondrio 800.016318).

2.2 Istruzioni per i professionisti non iscritti in possesso di partita IVA

Il contributo integrativo, **pari al 2%**, sul volume d'affari effettivamente prodotto nel 2010 (l'aliquota del 4% si applica a partire dall'anno 2011) deve essere versato **entro il 31 agosto 2011**, a prescindere dal successivo termine del 31 ottobre previsto per l'invio della dichiarazione obbligatoria. Il **bollettino M.AV.** per effettuare il pagamento **non sarà oggetto di spedizione da parte di Inarcassa**, ma dovrà essere generato e stampato dal professionista tramite l'apposita procedura disponibile su *Inarcassa On line*.

Se il volume d'affari prodotto è pari a zero non è dovuto alcun contributo, pur restando l'obbligo della dichiarazione.

2.3 Istruzioni per i partecipanti ad associazioni e/o società di professionisti.

I professionisti facenti parte di dette associazioni e/o Società devono rispettare le scadenze indicate nel calendario degli adempimenti a seconda si tratti di professionisti iscritti o non iscritti.

Il **pagamento del contributo integrativo è a carico dei singoli professionisti associati e/o soci**, in ragione della quota di partecipazione che essi sono tenuti ad indicare sul proprio modello di dichiarazione.

Per ulteriori informazioni sugli adempimenti 2011 è possibile consultare il sito internet (www.inarcassa.it), contattare direttamente Inarcassa al numero telefonico 06.85274330 (informazioni telefoniche) oppure inviare un fax al numero 06.85274211.

3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In considerazione delle nuove modalità di invio della dichiarazione tramite web e del futuro utilizzo della Posta Elettronica Certificata per la trasmissione di comunicazioni e dati, si raccomanda di prendere visione delle informative ai sensi del D.Lgs. 196/103 "Codice in materia di protezione dei dati personali" pubblicate sul sito www.inarcassa.it, nelle pagine dedicate alla "Privacy".

Consiglio Nazionale Architetti

■ CNAPPC

A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - Loro sedi

OGGETTO - **Codice dell'Amministrazione Digitale.**

Si pone all'attenzione di codesti Ordini l'importante modifica che è stata introdotta nel nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale, il quale, aderendo alle puntuali proposte avanzate da questo Consiglio Nazionale, ha modificato l'art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82, nonché l'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, consentendo ai soggetti che ne hanno titolo di presentare in via telematica istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni alle Pubbliche Amministrazioni, anche conferendo delega ad un professionista accreditato, nell'ambito delle proprie competenze, per tutti gli atti inerenti la procedura attivata (ivi compreso il ritiro di atti e documenti) con le modalità specificate nel decreto stesso.

Si trasmette, in allegato, il testo degli articoli e dei dispositivi così come modificati e della lettera del Ministro della Pubblica Amministrazione e l'innovazione con la quale dà atto a questo Consiglio dell'impegno e della collaborazione prestata per il raggiungimento di questo importante obiettivo che conferisce, a tutti gli effetti, ai progettisti il "potere di rappresentanza" del proprio cliente nei confronti della P.A.

La riforma rende, quindi, effettivi i diritti, accessibili le opportunità, cogenti gli obblighi, rassicurando gli operatori sulla validità, anche giuridica, dell'amministrazione digitale.

Pregando di darne ampia diffusione agli iscritti, si porgono i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Arch. Luigi M. Mirizzi

IL PRESIDENTE
Arch. Massimo Gallione

■ **Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69.**

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale,
n. 6 del 10 gennaio 2011

Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235

Art. 45.

*Modifica all'articolo 63 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82*

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformità alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'articolo 71. Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis.».

Art. 46.

*Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82*

1. All'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «autenticazione» è sostituita con la seguente: «identificazione»;

b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio.»;

c) il comma 3 è abrogato.

Art. 47.

*Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e all'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*

1. All'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c) le parole: «e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3» sono sostituite dal-

le seguenti: «nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

b) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

«c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.»;

d) al comma 2, le parole da «resta salva» fino alla fine, sono soppresse;

e) il comma 3 è abrogato.

2. All'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «per via telematica» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni.»;

b) al comma 3, terzo periodo, le parole: «Le istanze e la copia fotostatica del» sono sostituite dalle seguenti: «La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il potere (la rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo».

Art. 48.

*Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82*

1. All'articolo 66, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «del quindicesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «dell'età prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identità elettronica».

■ CNAPPC

*A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - Loro sedi*

OGGETTO - **Insediamiento del nuovo Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.**

Per opportuna conoscenza e al fine di creare un filo diretto con i componenti del Consiglio, si comunicano, di seguito, le cariche assegnate.

Leopoldo E. FREYRIE	Presidente
Salvatore LA MENDOLA	Vicepresidente e Presidente Dipartimento Lavori Pubblici
Franco FRISON	Consigliere Segretario e Presidente Dipartimento Accesso alla professione
Pasquale FELICETTI	Tesoriere e Presidente Dipartimento Interni
Giorgio CACCIAGUERRA	Presidente Dipartimento Università e Formazione
Pasquale CAPRIO	Presidente Dipartimento Mercato, Compensi e Competenze Professionali
Matteo CAPUANI	Presidente Dipartimento Progetto e Innovazione
Simone COLA	Presidente Dipartimento Cultura, Promozione e Comunicazione
Ferruccio FAVARON	Presidente Dipartimento Politiche Urbane e Territoriali
Raffaello FRASCA	Presidente Dipartimento Deontologia Professionale e Presidente dell'Ufficio di Coordinamento
Massimo GALLIONE	Presidente Dipartimento Ordinamento Professionale
Alessandro MARATA	Presidente Dipartimento Ambiente e Sostenibilità
Paolo PISCIOTTA	Presidente del costituendo Centro Studi
Domenico PODESTÀ	Presidente Dipartimento Europa ed Esteri
Lisa BORINATO	Presidente Dipartimento Professione iunior

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Arch. Franco Frison *Arch. Leopoldo E. Freyrie*

Approfondimenti e News

da LEGISLAZIONE TECNICA

■ **Certificazione energetica e fonti rinnovabili: in Gazzetta il nuovo decreto**

Conto energia solo fino a maggio, obbligo di rinnovabili negli edifici nuovi, semplificazione per fotovoltaico e solare termico, certificazione energetica.

Publicato sulla Gazzetta n. 71 del 28/03/2011 ed in vigore dal 29/03/2011 il D. leg.vo 03/03/2011, n. 28, che attua, secondo i criteri di delega recati dall'art. 17, comma 1 della L. 96/2010, la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che si inserisce nel quadro di azione comunitaria volto a limitare la dipendenza energetica da fonti combustibili fossili e le emissioni di gas ad effetto serra, promuovendo l'efficienza energetica e un trasporto più pulito.

Conto Energia

Tra le novità più importanti, e maggiormente contestate da diverse associazioni di categoria, quella contenuta nell'art. 23, comma 9-bis, il quale riduce il termine per beneficiare degli incentivi previsti dal cosiddetto «Conto Energia» i quali saranno erogati solamente agli impianti fotovoltaici per i quali l'allacciamento alla rete elettrica abbia luogo entro il 31/05/2011.

Gli incentivi per gli impianti allacciati dopo tale data saranno disciplinati in base a quanto stabilito da un successivo decreto ministeriale, che dovrà in particolare stabilire:

- un limite annuale di potenza cumulativa per gli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti;
- l'entità delle tariffe incentivanti, tenendo conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri dell'UE.

Informazioni sulla certificazione energetica nelle compravendite e locazioni

Tra le disposizioni di maggiore interesse quelle recate dall'art. 11, il quale apporta alcune modifiche al D. Leg.vo 192/2005 in materia di rendimento energetico nell'edilizia, allo scopo di integrare l'attuale disciplina prevedendo una maggiore trasparenza delle informazioni commerciali e contrattuali relative alla certificazione energetica degli edifici ed all'indice di prestazione energetica degli immobili oggetto di compravendita.

In particolare è previsto che nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici (peraltro nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica).

Inoltre, nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 01/01/2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.

PROTOCOLLO ITACA

La Giunta regionale della Campania ha approvato le "Linee Guida per la valutazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici - Protocollo ITACA sintetico 2009".

Il Protocollo nasce dal gruppo di lavoro sulla bioedilizia di ITACA (Associazione Federale delle Regioni Italiane) che a sua volta ha adottato il sistema di certificazione sviluppato dal Green Building Challenge (GBC), cui partecipano 20 nazioni.

Si tratta di un sistema a "punteggio" che consente di valutare e certificare il livello di sostenibilità degli interventi edilizi, nonché di stabilire le soglie minime al di sotto delle quali non è consentito il rilascio delle certificazioni. Misurare le prestazioni ambientali degli edifici significa individuare i parametri di valutazione, i relativi indicatori e il loro peso. L'utilizzo di tale strumento fornisce ai tecnici progettisti, alle Amministrazioni comunali e agli imprenditori i mezzi per attuare le politiche energetico-ambientali a livello locale, garantendo la sostenibilità ambientale.

La valutazione avviene attraverso alcune schede di valutazione relative a diversi aspetti, quali:

- qualità del sito: consiste nella valutazione del rapporto dell'edificio con l'ambiente circostante;
- consumo delle risorse: consiste nella valutazione del contenimento di consumi energetici invernali ed estivi, della produzione di acqua calda sanitaria, dell'illuminazione naturale, della quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili, dell'uso di materiali eco-compatibili, dei consumi di acqua potabile e del mantenimento delle prestazioni dell'involucro edilizio);
- carichi ambientali: occorre analizzare fattori quali l'emissione di gas serra, i rifiuti solidi e liquidi prodotti e la permeabilità delle aree esterne;
- comfort e qualità del servizio: occorre valutare la qualità e il benessere degli ambienti indoor.

Le linee guida sono scaricabili dal sito internet dell'Ordine [▲]

Fonti rinnovabili negli edifici nuovi o ristrutturati

Il provvedimento prevede vincoli per gli edifici di nuova costruzione o che siano oggetto di rilevanti interventi di ristrutturazione, il cui mancato rispetto comporta il diniego del titolo abilitativo edilizio. In particolare è previsto (art. 9) che i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti debbono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, da un minimo del 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata tra il 31/05/2012 ed il 31/12/2013, ad un massimo del 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata a partire dal 01/01/2017.

Le leggi regionali potranno peraltro stabilire incrementi dei valori in questione. Le soglie sono ridotte del 50% nei centri storici, ed inoltre non si applicano nei casi di cui al comma 2 dell'art. 9.

Gli obblighi in questione non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

Il punto 3 dell'Allegato 3 definisce inoltre, con riferimento ai medesimi casi, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio.

Premi volumetrici

È previsto un premio volumetrico del 5%, accompagnato da semplificazioni amministrative, per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi indicati al paragrafo precedente, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale.

Regime autorizzativo degli impianti

Ferma restando l'autorizzazione unica, che è il regime amministrativo di riferimento per gli impianti di maggiore potenza, e che resta regolata dall'art. 12 del D. Leg.vo 387/2003, cui sono introdotte modifiche solo allo scopo di definire i termini massimi di conclusione dei procedimenti, viene introdotta una procedura semplificata per gli impianti alimentati da energia rinnovabile.

La procedura semplificata si applica agli impianti fino ad oggi assoggettati a DIA edilizia, come individuati dalle linee guida di cui al D.M. 10/09/2010, nonché agli impianti fino ad 1 MW di potenza che le Regioni e le Province autonome individueranno nell'esercizio della loro potestà legislativa.

Il nuovo istituto deriva molti dei caratteri semplificatori tipici della DIA edilizia con, in aggiunta, alcune misure ulteriormente acceleratorie per quanto riguarda i tempi di acquisizione dei pareri della stessa amministrazione comunale e con il richiamo, negli altri casi, alle norme della conferenza

di servizi di cui alla L. 241/1990 e soprattutto l'introduzione del silenzio-assenso decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Comune. Sono altresì richiamate le citate linee guida per individuare gli impianti soggetti a mera comunicazione prevedendo la facoltà per le Regioni e le Province autonome di estenderne l'ambito di applicazione ad altre tipologie.

Verranno in tal modo superati i richiami alla Denuncia di inizio attività (DIA) o alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA, con tutti i dubbi interpretativi che ne derivano attualmente). In base alle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione, le procedure saranno modulate in autorizzazione unica, denuncia di inizio attività o in attività libera, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza.

Semplificazioni anche per gli impianti solari termici, che ai sensi dell'art. 6-bis sono soggetti al seguente regime:

- attività libera realizzabile, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Leg.vo 115/2008, previa comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato al Comune, per gli impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, ed i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sempre che la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;

- attività soggetta alla comunicazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 380/2001 per gli impianti realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici, e comunque al di fuori dei centri storici.

Manuale per gli installatori di impianti di fonti rinnovabili

È stato rilasciato un manuale per gli installatori di impianti di fonti rinnovabili di energia di piccola e media taglia (solare termico a bassa temperatura, solare fotovoltaico, pompe di calore, biomasse, geotermia) elaborato da QualiCert, progetto comunitario al quale partecipa l'ENEA.

Il progetto QualiCert (sviluppato nel triennio 2009-2011) ha l'obiettivo di individuare ed uniformare per tutti i 27 paesi europei gli schemi di accreditamento e certificazione delle competenze per gli installatori di impianti di fonti rinnovabili di energia di piccola e media taglia.

Lo stesso risponde a quanto richiesto dall'art. 14 della Direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, che obbliga gli Stati membri a sviluppare e riconoscere, entro il 2012, schemi condivisi di accreditamento e certificazione per installatori di impianti di energia rinnovabile di piccola e media taglia.

Il manuale identifica i criteri chiave che dovrebbero essere presi in considerazione durante la realizzazione di sistemi di certificazione o di qualificazione equivalente.

In particolare sono analizzate le specificità settoriali e presentati esempi di buone pratiche in merito a:

Biomasse;

Energia Geotermica;

Pompe di Calore;

Fotovoltaico;

Solare Termico.

■ Certificato energetico nei rogiti: ecco le novità

Il Consiglio Nazionale del Notariato fa il punto sulle novità introdotte dal decreto in vigore dal 29 marzo.

Con l'entrata in vigore del D. Leg.vo 03/03/2011, n. 28, sono operativi nuovi obblighi relativi alla certificazione energetica degli edifici negli atti di compravendita immobiliare.

Infatti il nuovo comma 2-ter dell'articolo 6 del D. Leg.vo 192/2005, introdotto dal nuovo decreto, dispone testualmente che «Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari deve essere inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici».

In proposito segnaliamo una prima nota interpretativa emanata dal Consiglio Nazionale del Notariato, che ben chiarisce i nuovi obblighi e tutte le implicazioni dell'importante novità normativa. [▲](#)

■ Mediazione civile obbligatoria dal 21 marzo 2011

La mediazione civile, introdotta nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 28/2010 [▲](#), è diventata obbligatoria dal 20 marzo 2011.

L'istituto è definito come l'attività professionale svolta da un terzo imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Per le controversie sarà - infatti - obbligatorio tentare una risoluzione amichevole, attraverso un mediatore. Solo in caso di mancato accordo sarà possibile adire il Tribunale.

Lo scopo della mediazione è quello di alleggerire il sistema giudiziario, garantendo, allo stesso tempo, una veloce risoluzione delle controversie: il giudizio dovrà infatti concludersi entro 4 mesi.

Con l'entrata in vigore delle nuove norme, prima di rivol-

gersi al Tribunale o al Giudice di Pace, sarà obbligatorio rivolgersi al mediatore al fine di tentare una conciliazione tra le parti per tutte le controversie riguardanti:

- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno da responsabilità medica
- risarcimento danno da diffamazione a mezzo stampa
- contratti assicurativi, bancari, finanziari

In materia di controversie su condominio e risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti, l'obbligo della mediazione è stato posticipato di 12 mesi.

■ Procedura di mediazione civile e requisiti dei mediatori. Chiarimenti del Ministero

Il Ministero della Giustizia, con la Circolare del 4 aprile 2011, ha fornito chiarimenti sulla procedura di mediazione e i requisiti che devono possedere i mediatori.

Il mediatore dovrà dichiarare, oltre ai propri dati personali, la sussistenza dei requisiti idonei per l'inserimento negli elenchi di un organismo di mediazione:

- titolo di studio posseduto
- iscrizione a un ordine o collegio professionale
- esperienza nella materia dei rapporti di consumo
- il corso di formazione frequentato presso un ente abilitato ai sensi dell'art.18 del D.M. 180/2010, specificando la durata del corso e la valutazione finale.

■ Stazione Appaltante Unica (S.U.A.)

La bozza di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 13 della Legge 136/2010 (Legge Antimafia), prevede l'istituzione di un' unica stazione appaltante a livello regionale, Stazione Appaltante Unica (SUA), che avrà il compito di seguire tutto l'iter procedurale di affidamento di lavori, forniture e servizi, collaborando con l'ente proponente ad individuare i contenuti del contratto e curando gli eventuali contenziosi insorti.

Il Decreto è costituito da 6 articoli che contengono quanto dettato dalla Legge n. 136/2010 ▲ e precisamente:

- finalità e modalità di promozione della Stazione unica appaltante
- stazione unica appaltante e soggetti aderenti
- attività e servizi della SUA
- elementi essenziali delle convenzioni
- forme e monitoraggio e di controllo degli appalti
- collaborazione e coordinamento tra amministrazioni

Manca solo l'intesa in Conferenza unificata, la firma del Capo dello Stato e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

■ **Fabbricati industriali: come calcolare il valore ai fini ICI e aggiornamento degli indici**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 14 marzo 2011 contenente l'aggiornamento dei coefficienti per la determinazione dell'ICI per i fabbricati privi di rendita catastale.

Il criterio proposto va utilizzato per gli immobili che presentano le seguenti caratteristiche:

- classificabili nel gruppo D;
- appartenenti ad imprese;
- distintamente contabilizzati;
- sforniti di rendita catastale.

Ricordiamo che il D.Lgs. 504/1992 ha introdotto una modalità di calcolo per la determinazione del valore ai fini ICI per i fabbricati sprovvisti di rendita catastale, che deve essere adottata fino all'anno in cui vengono iscritti in catasto con regolare attribuzione di rendita.

In particolare, la norma prevede che il valore vada calcolato sommando al costo di acquisto [A] (che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento) i costi incrementativi [C] e aggiornando mediante i coefficienti annuali (moltiplicando tale valore per i coefficienti [K]), fino all'anno in cui avviene l'iscrizione in catasto dell'immobile o fino alla annotazione della rendita presunta (sulla base della procedura Docfa).

Quota imponibile all'anno i -esimo: $V_i = (A_i + C_i) * K_i$

Base imponibile: $V = \text{somatoria } V_i$

Dal momento dell'attribuzione della rendita, l'imposta dovrà essere determinata sulla base dei criteri ordinari (in base al valore catastale).

■ **Karim Rashid in "Università" a Napoli**

Inaugurata la scorso 28 marzo, la stazione Università della metropolitana di Napoli, invoglia a fare un'esperienza sensoriale con il suo "brand new design" firmato Karim Rashid. Dall'ingresso fino alla banchina, la stazione è caratterizzata da volumi morbidi, vivaci scale cromatiche con effetti fluo e materiali innovativi in grado di assecondare al meglio esigenze espressive e poetiche, per esaltare al massimo un luogo di solo transito, in una vera "pausa design" dove fermarsi a gustare l'arte moderna.

La mano di Rashid è come sempre inconfondibile e il disegno perfettamente integrato con il target dei viaggiatori che più frequentemente usano la metro: i giovani studenti universitari! L'architetto anglo-egiziano ha immaginato degli spazi "che incarnassero i saperi e i linguaggi della nuova era digitale, che trasmettessero le idee di comunicazione simultanea, d'innovazione e di mobilità proprie dell'attuale Terza Rivoluzione Tecnologica".

Infatti, già percorrendo le scale di accesso, il visitatore ritrova concetti moderni e parole coniate negli ultimi cinquant'anni: "virtual", "network", "operativo", "portatile", "database", "interfaccia", "software"; stampate in rosa e in verde sui rivestimenti in ceramica.

Spazi ampi e luminosi, spettacolari ma accoglienti e modellati, sono circondati da una profusione di colori vivaci e immagini digitali. Sulle pareti sono installati anche light boxes nei quale sembra galleggiare una serie di figure dotate di tridimensionalità virtuale. I soffitti irradiano luce bianca da tagli che si riflettono attraverso pannelli in cristallo traslucido, serigrafati in rosa e in azzurro con le immagini del repertorio di Rashid. Gli stessi motivi decorativi si ripetono sulla parete verticale che sovrasta la discenderia.

Dal piano intermedio al sottostante, cambiano i colori della pavimentazione, e dal nero con reticoli azzurri, gialli e verdi dell'atrio, si passa ai vivaci toni dell'arancione e del rosa. Arrivando poi, al livello della banchina - dal design curvilineo -, si notano subito i quattro grandi pannelli realizzati con la il sistema lenticolare H3D: le figure tridimensionali che vi sono riprodotte sembrano muoversi e ruotare nello spazio allo spostarsi dell'osservatore.

L'uso di tutte le finiture lucide contribuisce ad accentuare la luminosità su ogni superficie, creando molteplici giochi di riflessi, che vogliono accompagnare il visitatore in un "viaggio nel viaggio", davvero futuristico.

Infine, per non lasciare nulla al caso, al livello meno due, Rashid ha voluto omaggiare Dante Alighieri e la sua Beatrice con due grandi immagini riprodotte lungo i gradini delle scale, ricordando il legame tra la cultura umanistica e i linguaggi contemporanei attraverso la letteratura italiana.

Questo progetto della fermata Università, va ad inserirsi nel programma "Le stazioni per l'Arte" di Napoli, ovvero la creazione di un museo d'arte aperto e fruibile per tutti, disegnato da architetti di fama internazionale con installazioni di opere di artisti d'arte contemporanea.

■ On line il "Portale PA" per comunicare con l'Agenzia del Demanio

L'Agenzia del Demanio ha comunicato che è disponibile dal 28 marzo 2011 un nuovo sistema informatico denominato "Portale PA" che consentirà alle amministrazioni dello Stato interessate di comunicare con essa in modo più rapido e agevole

Il Portale PA si articola in tre diverse funzioni:

"RATIO" - Rilevazione periodica fabbisogni allocativi: consente la comunicazione dei dati concernenti la previsione triennale dei fabbisogni allocativi e delle superfici occupate non più necessarie ai sensi della Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (Finanziaria 2010);

"SIM" - Rilevazione periodica costi di manutenzione sugli immobili: consente la comunicazione dei dati concernenti gli interventi manutentivi effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, nonché l'ammontare dei relativi oneri ai sensi della Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (Finanziaria 2010);

"U.GOV" - Esclusione usi governativi dal trasferimento agli Enti Locali: consente alle Amministrazioni interessate di richiedere l'esclusione dal trasferimento a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni degli immobili di proprietà dello Stato in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali ai sensi del D.Lgs. n. 85 del 28 maggio 2010.

L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con determinazione del 15.3.2011 [\[▲\]](#) ha formulato alcuni chiarimenti sull'applicazione delle sanzioni amministrative alle Società Organismo di Attestazione (SOA) previste dal Regolamento dei Contratti Pubblici.

La Determinazione dell'AVCP introduce dettagliatamente nuove fattispecie sanzionatorie (cosiddette intermedie) e tratta le seguenti questioni generali:

- entrata in vigore delle sanzioni;
- considerazioni generali in ordine alle fattispecie sanzionatorie previste dall'articolo 73 del Regolamento;
- fattispecie che comportano l'applicazione delle sanzioni della sospensione e della decadenza;
- operatività della SOA in caso di sospensione o di decadenza della autorizzazione ad attestare, nonché di fallimento o di cessazione della attività.

Le sanzioni previste sono di tre tipi:

- pecuniarie;
- provvisoriamente interdittive, cioè la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione;
- definitivamente interdittive, ovvero la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio.

■ Incremento indice prezzi ISTAT da "Bollettino di legislazione tecnica"

L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'Indice dei prezzi al consumo nel mese di marzo 2011.

a partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995).

L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati FOI (senza tabacchi) si è dunque attestato sul valore di 101,9.

L'indice ha registrato, rispetto al precedente mese di febbraio, un aumento di +0,4%, mentre nel confronto con il corrispondente mese di marzo dell'anno precedente una variazione di +2,5%.

Il coefficiente di raccordo dalla base precedente 1995=100 all'attuale 2010=100 è pari a 1,373.

Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato in caso di cessazione del rapporto di lavoro intercorsa nel periodo tra il 15 marzo 2011 ed il 14 aprile 2011, il coefficiente di rivalutazione della quota accantonata al 31 dicembre 2010 è pari a 1,192576%.

■ Durc: le novità alla luce del Regolamento appalti (una Circolare Inail illustra le norme contenute nel D.P.R. 207/2010 [\[▲\]](#) e le novità nella procedura online.

Con la Circolare n. 22 del 24/03/2011 l'Inail ha comunicato che il portale www.sportellounicoprevidenziale.it tramite il quale aziende, intermediari, stazioni appaltanti e Soa possono accedere per effettuare le richieste del Durc, è stato oggetto di un intervento di aggiornamento.

Sono state in particolare implementate nuove funzionalità riguardanti i contratti per forniture e servizi, anche in economia, la grafica ed il contenuto dei certificati, nonché l'emissione di un nuovo Durc in sostituzione di uno precedente annullato.

In merito all'entrata in funzione della nuova versione del portale, è stato disciplinato un periodo transitorio, durante il quale gli operatori di Inail, Inps e Casse edili devono utilizzare sia la versione precedente dell'applicativo che la nuova, secondo quanto riportato al punto 4.1 della Circolare.

La Circolare inoltre, a seguito dell'emanazione del nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, adottato con il D.P.R. 207/2010, illustra alcune delle disposizioni in esso contenute concernenti il Durc nell'ambito degli appalti pubblici.

Soggetti tenuti alla richiesta del Durc

Risultano utili i chiarimenti forniti in merito ai soggetti tenuti alla richiesta d'ufficio del Durc, ai sensi dell'art. 16-bis della L. 2/2009. In proposito l'art. 6, comma 3, del D.P.R. 207/2010, specifica che il Durc nei contratti pubblici deve essere richiesto d'ufficio dalle «amministrazioni aggiudicatrici», mentre nei confronti dei soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, invece, il Regolamento dispone che il Durc sia prodotto dagli operatori economici.

Pertanto, le imprese pubbliche, che non sono amministrazioni aggiudicatrici, non sono tenute ad acquisire d'ufficio il Durc, ma, avendone comunque facoltà in quanto stazioni appaltanti, possono richiedere l'utenza di accesso alla procedura, la quale sarà rilasciata solo ove dimostrino il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 28, del Codice.

Il Regolamento chiarisce infine che, per i casi diversi dai contratti pubblici, come l'attestazione Soa e l'attestato di qualificazione dei contraenti generali, è l'operatore economico a dover richiedere il Durc ai fini del rilascio dell'attestazione.

Validità temporale del Durc

Facendo seguito a quanto già chiarito dall'Autorità di vigilanza con la Determinazione 1/2010, e dal ministero del lavoro con la Circolare 35/2010, l'Inail ribadisce che ha validità trimestrale il Durc riferito alle varie fasi della procedura di appalto.

Inoltre, pur restando fermo il principio in base al quale un Durc richiesto per una determinata finalità, indicata sullo stesso certificato, non può essere utilizzato in un ambito applicativo diverso da quello per cui è stato emesso, è chiarito che il certificato rilasciato ai fini della verifica della dichiarazione sostitutiva o ai fini dell'aggiudicazione può essere utilizzato anche per la stipula del contratto, se ancora in corso di validità. Inoltre ai fini dell'acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema dell'affidamento diretto è possibile utilizzare un Durc in corso di validità emesso per un precedente contratto riguardante una diversa stazione appaltante.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P. P. C. di Salerno - QUINQUENNIO 2009/2013

Presidente - Maria Gabriella ALFANO
Segretario - Carmine FIORILLO
Tesoriere - Gennaro GUADAGNO
Vice Presidenti - Mario GIUDICE, Franco LUONGO
Consiglieri - Cinzia ARGENTINO, Maria BARBARO
 Massimo CORAGGIO, Matteo DI CUONZO
 Lucido DI GREGORIO, Salvatore GAMMELLA
 Marianna NIVELLI, Maddalena PEZZOTTI, Teresa ROTELLA
Consigliere iunior - Luigi FRAGETTI

Orario di apertura al pubblico degli uffici

Lunedì	09,30-12,30	
Martedì	09,30-12,30	16,30-19,30
Mercoledì	09,30-12,30	
Giovedì	09,30-12,30	
Venerdì	09,30-12,30	

Chiuso in tipografia il 28/4/2011

L'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI, RIUNITASI IN DATA 27 APRILE ULTIMO, HA APPROVATO IL BILANCIO CONSUNTIVO 2010 E QUELLO DI PREVISIONE PER IL 2011. SI RIPORTANO DI SEGUITO I QUADRI RIEPILOGATIVI.

DATI RIEPILOGATIVI BILANCIO CONSUNTIVO 2010

ENTRATE	ACCERTATE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE
Correnti	387.548,16	324.628,16	62.920,00
In c/capitale	0,00	0,00	0,00
Partite di giro	0,00	0,00	0,00
TOTALI	387.548,16	324.628,16	62.920,00
USCITE	IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE
Correnti	402.896,04	294.523,20	108.372,84
In c/capitale	11.035,90	11.035,90	0,00
Partite di giro	0,00	0,00	0,00
TOTALI	413.931,94	305.559,10	108.372,84
DISAVANZO DI COMPETENZA	-26.383,78		
TOTALE A PAREGGIO	387.548,16		

PROSPETTO RIEPILOGATIVO BILANCIO CONSUNTIVO 2010

	C/RESIDUI	C/COMPETENZE	TOTALI
SALDO INIZIALE AL 1.1.2010		320.084,41	320.084,41
RISCOSSIONI	77.700,00	324.628,16	402.328,16
PAGAMENTI	224.468,91	305.559,10	530.028,01
		FONDO CASSA AL 31.12.2010	192.384,56
RESIDUI ATTIVI 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008	40.603,66		
RESIDUI ATTIVI 2009	24.200,00		
RESIDUI ATTIVI 2010	62.920,00		
TOTALE	127.723,66	127.723,66	
RESIDUI PASSIVI 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008	26.588,53		
RESIDUI PASSIVI 2009	90.270,18		
RESIDUI PASSIVI 2010	108.372,84		
TOTALE	225.231,55	225.231,55	
		Differenza	-97.507,89
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	94.876,67

BILANCIO PREVENTIVO 2011

ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - Contributi da iscritti			
IMMATRICOLAZIONI		2.340,00	
QUOTE D'ISCRIZIONE NUOVI ISCRITTI		11.700,00	
QUOTE D'ISCRIZIONE ANNUALI		395.400,00	
DIRITTI: AMMISSIONE PER TRASFERIMENTO		78,00	
DIRITTI: NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO		78,00	409.596,00
CATEGORIA II - Proventi finanziari			
INTERESSI ATTIVI MONTE DEI PASCHI DI SIENA		50,00	
INTERESSI ATTIVI C/C POSTALE		50,00	100,00
CATEGORIA III - Entrate varie			
DIRITTI : EMISSIONE VISTI PARERI E PARCELLE TIMBRI E TESSERE		30.000,00	
		2.916,00	32.916,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI			442.612,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
PARTITE DI GIRO			
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
TOTALE GENERALE ENTRATE			442.612,00
<i>Avanzo di amministrazione al 31.12.2010</i>			94.876,67
TOTALE GENERALE			537.488,67
USCITE CORRENTI			
CATEGORIA I - Uscite ordinarie di funzionamento			
SPESE SEDE (Canoni - utenze - assicurazioni)		80.640,00	
PICCOLE RIPARAZIONI E PULIZIA SEDE		7.800,00	
SEDE GESTIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE		4.500,00	
FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI		12.000,00	
CONSULENZE E COLLABORAZIONI		45.944,00	
BIBLIOTECA		7.000,00	
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI C.N.A.		91.511,82	
FEDERAZIONE REGIONALE		4.089,00	
COMPETENZE E ONERI BANCARI E TENUTA C/C POSTALE		4.000,00	257.484,82
CATEGORIA II - Oneri per il personale			
STIPENDI - ONERI SOCIALI - FONDO ASSICURATIVO		77.810,00	77.810,00
CATEGORIA III - Spese per gli organi istituzionali			
CONSIGLIO - COMMISSIONI - RAPPRESENTANZA - ASSEMBLEE		35.400,00	
ATTIVITÀ SOCIALI E SPONSORIZZAZIONI		2.000,00	37.400,00
CATEGORIA IV - Attività culturali per la professione			
SEMINARI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DI AGGIORNAM. PROFESSION.		75.600,00	
INFORMATIZZAZIONE (sito web - e-mail - circolari e parcelle in via telem.)		11.000,00	86.600,00
CATEGORIA V - Spese varie			
SPESE VARIE ED IMPREVISTE		5.000,00	5.000,00
CATEGORIA VI - Rivista e altre pubblicazioni			
NOTIZIARIO		25.000,00	
CIRCOLARI		0,00	
RIVISTA		23.000,00	
ISCRIZIONE ORDINE GIORNALISTI		200,00	48.200,00
TOTALE USCITE CORRENTI			512.494,82
USCITE IN C/CAPITALE			
CATEGORIA I - Acquisto beni strumentali			
RISTRUTTURAZIONE - ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO SEDE		24.993,85	24.993,85
TOTALE USCITE IN C/CAPITALE			24.993,85
PARTITE DI GIRO			
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO			
TOTALE GENERALE USCITE			537.488,67